



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I



Prot. DG. 17/12/2015.0191570.U

Roma,

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche
Roma

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali Ordinari
Loro Sedi

E p.c.

All'Ispettorato Generale
Sede

Oggetto: articolo 159 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015

L'Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 ha adottato la Risoluzione n. 95/E (all.1) avente ad oggetto la registrazione delle sentenze in cui è parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La soluzione operativa prospettata dall'Agenzia delle Entrate interviene in una materia che è stata oggetto di diversi quesiti da parte degli uffici giudiziari.

Nel merito l'Agenzia ritiene che *“nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui*



provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta di registro."

Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: "IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002".


Si richiamano inoltre le disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), precisando che sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito.

Infine come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 95/E "devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la precedente risoluzione 21 novembre 2008 n. 450/E nella parte in cui si afferma che "...qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'agenzia delle entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza.." (all.2).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti



RISOLUZIONE N. 95/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 19 novembre 2015

OGGETTO: *Registrazione delle sentenze in cui è parte un'amministrazione dello Stato - Articolo 59, comma 1, lettera a), del DPR 26 aprile 1986, n. 131*

Con istanze indirizzate alla scrivente, sono stati formulati alcuni quesiti riguardanti la corretta tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di atti giudiziari emessi a conclusione di procedimenti, instaurati tra una pluralità di soggetti, ai sensi dell'articolo 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo) per la tutela di un diritto loro spettante *'uti singuli'* nei confronti di un'amministrazione dello Stato.

Com'è noto, per la registrazione delle sentenze in cui è parte una Amministrazione dello Stato, trova applicazione la previsione recata dall'articolo 59, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), che, alla lettera a) stabilisce la registrazione a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte una amministrazione dello Stato.

I dubbi interpretativi rappresentati dagli istanti, riguardano, in particolare, la corretta applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, di cui al citato articolo 59, comma 1, lettera a), del TUR, nell'ipotesi in cui i procedimenti si concludano

con la compensazione delle spese di giudizio. Al riguardo, viene chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il cancelliere proceda alla richiesta di registrazione della sentenza con prenotazione a debito, ai sensi dell'articolo 10 del TUR, le parti diverse dall'amministrazione dello Stato siano tenute al versamento dell'intera imposta, ovvero solo della metà o della quota di compensazione.

Tenuto conto, inoltre, che nei procedimenti in argomento ciascuno degli attori, partecipanti al litisconsorzio facoltativo, è titolare di un rapporto giuridico autonomo e distinto rispetto a quello degli altri attori, si chiede di conoscere se le parti processuali, diverse dall'amministrazione dello Stato, debbano rispondere solidalmente del pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza, ovvero, se ciascuno di essi, debba rispondere esclusivamente dell'imposta relativa alla propria posizione giuridica.

Con riferimento al primo dei due quesiti proposti, si rammenta che, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale rileva la previsione dettata dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del TUR. Tale disposizione stabilisce che si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell'imposta, *"le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato..."*.

Per l'applicazione di tale disposizione occorre tener conto delle previsioni dettate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, l'articolo 158 del predetto testo unico stabilisce, al comma 1, che *"Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:(...); c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (...)"*.

Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 158, sono

recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio "...se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte: se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte".

Dal quadro normativo sopra delineato, emerge che, nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale.

Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta di registro. La quota residua di imposta dovrà, quindi, essere corrisposta dall'altra parte processuale.

Qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati.

Al riguardo, si precisa che, ancorché la prenotazione a debito sia richiesta esclusivamente per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede, comunque, alla registrazione della sentenza stessa, ai sensi dell'articolo 60 del TUR.

Devono, pertanto, ritenersi superati i chiarimenti forniti con la risoluzione 21

novembre 2008, n. 450 nella parte in cui si afferma che “...*qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza,*”.

Per quanto riguarda il quesito relativo all’applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta di registro, nel caso in cui gli attori diversi dallo Stato, partecipanti al giudizio nell’ambito di una procedura di litisconsorzio facoltativo, siano titolari di rapporti giuridici autonomi e distinti rispetto a quello degli altri attori, si osserva quanto segue.

L’articolo 57 del TUR stabilisce che sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “...*le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile*”. Per gli atti giudiziari, dunque, l’obbligazione solidale grava, in linea generale, su tutte le parti in causa.

Si rammenta che il litisconsorzio facoltativo è disciplinato dall’articolo 103 c.p.c., in base al quale “*Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente, dalla risoluzione di identiche questioni*”.

Nel caso rappresentato con le istanze in argomento, si tratta di un procedimento in cui, nell’ambito di un litisconsorzio facoltativo, ciascuno degli attori ha agito in giudizio a tutela di un rapporto giuridico distinto ed autonomo rispetto a quello proprio degli altri attori, ancorché accomunati dalla medesima causa.

Analogha questione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione nella sentenza 15 maggio 2006, n. 11149. In tale sede, la Corte ha precisato che

“...in caso litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica - consta, in realtà, di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni che ben possono svolgersi separatamente le une dalla altre.....(ex multis, Cass. 1103/2000)”.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha, quindi, affermato il principio secondo cui l'imposta di registro non colpisce l'atto ma il rapporto in esso racchiuso, con la conseguenza che, *“le parti, fra le quali è sorto un determinato rapporto, non possono raffigurarsi come soggetti dell'imposta dovuta per un rapporto diverso e distinto”*.

Analoghi principi sono stati espressi nella sentenza 28 febbraio 2011, n. 4805, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che, *“L'esigenza di tenere distinte, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, le varie statuizioni della medesima sentenza - in quanto riferibili a distinti rapporti giuridici e quindi ad autonome cause riunite, in via originaria o successiva, solo ai fini del 'simultaneus processum' - risiede, peraltro, nella stessa logica, interna allo specifico presupposto - come descritto dal DPR n. 131 del 1986, artt. 1 e 7 - che deve essere individuato non nell'atto considerato in sé quale mero documento ma nell'atto giuridico avente contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza e dunque sintomo di capacità contributiva”*.

Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi, dunque, che nel caso rappresentato in cui, nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo, ciascun soggetto agisca per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza siano riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, ogni attore privato, parte del processo, risulterà responsabile del pagamento

dell'imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica; l'imposta dovrà essere, quindi, liquidata *pro-quota* dall'ufficio nei confronti di ciascun attore, in ragione del rapporto giuridico oggetto della statuizione della sentenza allo stesso riferibile.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

RISOLUZIONE N. 450/E



Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso

Roma, 21 novembre 2008

OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di applicazione dell'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Con istanza di interpello n. 954-571/2008, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato esposto il seguente

Quesito

L'Università degli Studi di ... riferisce che è stata convenuta, unitamente ai Ministeri dell'Università e della Ricerca scientifica, della Sanità e del Tesoro, in un giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di ..., n. ..., depositata il ... 2005, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la compensazione delle spese di giudizio.

Per la registrazione di tale sentenza il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, liquidava a carico dell'interpellante l'intera imposta di registro dovuta.

Considerato che la sentenza di cui sopra disponeva la compensazione delle spese giudiziali, al caso di specie risulta applicabile l'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale

prevede la prenotazione a debito a favore delle amministrazioni statali (nella fattispecie, i Ministeri) per la metà o per la quota di compensazione, mentre la rimanente metà o quota dell'imposta di registro stabilita dall'Autorità Giudiziaria dell'imposta di registro è pagata dall'altra parte (nella fattispecie, Università degli Studi di ...).

L'interpellante chiede se possa essere riliquidata l'imposta dovuta, previo scomputo di quanto prenotato a debito nei confronti delle amministrazioni statali, ovvero se si debba procedere al recupero nei confronti dell'altra parte privata della metà dell'imposta richiesta.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, ritiene che il citato articolo 159 del DPR n. 115 del 2002, disponendo che il recupero dell'imposta debba avvenire esclusivamente per la parte rimanente rispetto a quella per la quale vi è prenotazione a debito, consenta di ottenere una riliquidazione dell'imposta a suo carico, mediante lo scorporo della quota imputabile ai Ministeri.

Parere della Direzione

In relazione al quesito prospettato va preliminarmente rilevato che l'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita "...previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, ...".

Tale principio va interpretato in modo sistematico con quello recato dall'articolo 57, comma 1 del TUR (principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro) in forza del quale "*Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu*

richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa...".

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'amministrazione dello Stato, l'articolo 59, comma 1 del TUR, dispone che: *"Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato..."*.

Le predette norme fiscali vanno coordinate con quelle dettate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115, il quale, al primo comma dell'articolo 158, stabilisce che *"Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1 lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (...)"*.

Inoltre, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio, il successivo articolo 159 del predetto Testo Unico prevede che *"...se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte"*.

Alla luce del complessivo quadro normativo sopra esposto si evince che nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, qualora la registrazione sia

stata richiesta da un'amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.

Atteso ciò, qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelliere o al segretario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata.

Nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata.

In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 57 del TUR e 159 del DPR n. 115 del 2002, con riferimento al caso in esame, nel condividere il parere espresso dalla Direzione Regionale, si ritiene che il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.

Ne consegue che l'avviso di liquidazione debba

- riguardare l'intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, qualora l'amministrazione statale non si attivi per la registrazione della sentenza (in tal caso, per l'intera imposta e nei soli riguardi delle parti private si applica il principio di solidarietà passiva);
- riguardare la quota d'imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell'amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest'ultima. In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d'imposta

dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse.

Per completezza si rileva che resta salva la facoltà, in capo al coobbligato che ha adempiuto, di esercitare, nei confronti dei condebitori solidali l'azione di regresso di cui all'articolo 2055 del codice civile.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO



PROT. N. 241/INT.

Catanzaro, 19 DIC. 2015

**Al sig. Direttore responsabile
della unità operativa civile
SEDE**

**Oggetto: art.159 D.P.R 30 maggio 2002, n.115 - risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n.95/e del 19 novembre 2015.**

**Si trasmette la circolare ministeriale Direzione Generale della Giustizia
Civile, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.**

**Il Dirigente
Dr. Rocco Barillari**

per ricevuta opre

18.12.2015

Giovanna Pitari

Da: <posta-certificata@gestorepec.giustiziacert.it>
Data: sabato 19 dicembre 2015 08:31
A: <prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 18/12/2015.0014673.U

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/12/2015 alle ore 08:31:46 (+0100) il messaggio

"Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 18/12/2015.0014673.U" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it"

ed indirizzato a:

usicivici.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata")

e' stato accettato dal sistema.

Identificativo del messaggio:

opec275.20151219083146.27966.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it

Giovanna Pitari

Da: <posta-certificata@gestorepec.giustiziacert.it>
Data: sabato 19 dicembre 2015 08:31
A: <prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: CONSEGNA: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 18/12/2015.0014673.U

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 19/12/2015 alle ore 08:31:47 (+0100) il messaggio

"Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 18/12/2015.0014673.U" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it"

ed indirizzato a "usicivici.catanzaro@giustiziacert.it"

e' stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

opec275.20151219083146.27966.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it



Corte di Appello di Catanzaro
UFFICIO DEL PERSONALE

tel. 0961/885220 – fax 0961/723786

Prot. N. 14673

Catanzaro, 18-12-15

Al Tribunale di :

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotona ✓
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, ✓

Tribunale per i Minorenni di ✓
Catanzaro ✓

Al Commissariato agli Usi Civici ✓
Catanzaro ✓

Oggetto: art.159 D.P.R 30 maggio 2002, n.115 – risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.95/e del 19 novembre 2015.

Si trasmette la circolare ministeriale Direzione Generale della Giustizia Civile, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

I Tribunali vorranno informare gli Uffici del Giudice di Pace dipendenti.

Il Dirigente
(Dr. Rocco Barillari)